

THIS IS A PREPRINT VERSION OF THE BOOK CHAPTER PUBLISHED  
IN *LA GOVERNANCE TRA LEGITTIMITA' E VULNERABILITÀ*  
(2020) <https://www.guidaeditori.it/prodotto/la-governance-tra-legittimazione-e-vulnerabilita>

PLEASE, CITE AND USE FOR REFERENCES AND CITATIONS ONLY THE  
FINAL PUBLISHED VERSION

Ascesa della *New governance* in campo tecno-scientifico e modello neoliberista:  
vulnerabilità, diritti e successo del mito partecipativo  
di *Daniele Ruggiu*

*Università di Padova*

### 1. *Introduzione*

Un sottile filo rosso lega l'ascesa della "new governance" al paradigma neoliberista delle società postmoderne segnate dalla crisi della forma stato-centrica, indissolubilmente connessa alle tre dimensioni di unità di territorio, popolo e diritto (nazionale, di cui quello internazionale costituisce una mera emanazione), e alla progressiva privatizzazione del diritto da parte del mercato<sup>1</sup>.

Con l'entrata in crisi dello Stato moderno, la crescente complessità delle sfide della modernità in campo ambientale, occupazionale, migratorio, tecnologico ha portato alla crisi delle forme tradizionali di regolazione improntate ad uno stile *command-and-control* e ad una progressiva separazione del concetto di "government" rispetto all'azione del "governing" che viene ora sublimata in quello quasi entificato di "governance"<sup>2</sup>.

Alla forma di regolazione incentrata sull'idea verticistica di autorità, strettamente legata a quella di monopolio della forza e delle fonti del diritto propria dello Stato moderno ("legicentrismo"), si è così progressivamente sostituita quella di governance strettamente connessa ai fenomeni di decentramento di attori e fonti, flessibilità degli strumenti di governo, concorrenza di pubblico e privato<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. M.R. Ferrarese, *Prima lezione di diritto globale*, Roma-Bari, Laterza, 2012 e J.P. Godin, *La Gouvernance a double-face. Declinazioni e contraddizioni*, Napoli, Aracne, 2017.

<sup>2</sup> Cfr. R. Rhodes, *The New Governance: Governing without Government*, «Political Studies», 44, 1996, pp. 652-667; G. Stoker, *Governance as Theory: Five Propositions*, «International Social Science Journal», 50, n.155, 1998, pp. 17-28.

<sup>3</sup> Su questo ancora una volta si rimanda a R. Rhodes, *The New Governance: Governing without Government*, cit., pp. 652-53; G. Stoker, *Governance as Theory*, cit.; C. Lyall C e J. Tait, *Shifting Policy Debates and the Implications for Governance*, in C. Lyall e J. Tait (a cura di) *New modes of governance. Developing an integrated policy approach to science, technology, risk and the environment*, Adelshot,

Così anche in ambito tecnologico dove si registrano una crescente distribuzione dei rischi e conseguente polverizzazione della responsabilità<sup>4</sup>, l'esistenza di una pluralità di attori distribuiti su scala globale e una progressiva sovrapposizione funzionale e di ruoli tra pubblico e privato<sup>5</sup>, si sono venute a sviluppare nuove forme di governo ispirate al paradigma meglio noto come della "new governance"<sup>6</sup>.

La "new governance" si afferma a fine anni '90 soprattutto a livello comunitario per far fronte alla complessità crescente in alcuni ambiti come quello occupazionale, ambientale dove l'Unione europea, preso atto di non poter calare dall'alto un'unica normativa uniforme, attraverso l'"Open Method of Coordination" si limitava a fissare degli obiettivi comuni tra gli Stati membri lasciando loro libertà di azione sul piano attuativo<sup>7</sup>.

Alcuni elementi caratterizzano la "new governance": i) l'informalità, intesa come atipicità degli strumenti su cui si costruisce la propria tela di governo; ii) deboli relazioni gerarchiche (eterarchia) dove il pubblico, più che eclissarsi, prende atto della crescente importanza del settore privato, oggi sempre più in grado di influenzare l'attività di governo, e si limita a favorire il coordinamento dei diversi attori per raggiungere i propri scopi; iii) presenza di attori privati che devono essere sistematicamente coinvolti nella governance; iv) l'anticipazione, nel senso che favorendo una volontaria assunzione di responsabilità tra i diversi attori si cerca di anticipare i rischi generati dal mercato<sup>8</sup>.

Ora questo modello governamentale sta sicuramente a riflettere la crescente importanza degli spazi economico, finanziario e tecnologico del settore privato che tende appunto a modellare la regolazione in maniera sempre più funzionale ai propri scopi indirizzando il pubblico verso la costruzione di un ambiente regolatorio flessibile, improntato ad una logica caso per caso e a redistribuire le responsabilità verso

---

Ashgate, pp. 4; D. Ruggiu, *Human Rights and Emerging Technologies: Analysis and Perspectives in Europe*, prefazione di R. Brownsword, Singapore, Pan Stanford Publishing, 2018, pp. 49-59.

<sup>4</sup> U. Beck, *La società del rischio. Verso una seconda modernità* (1986), Roma, Carocci, 2000.

<sup>5</sup> M. Kearnes e A. Rip, *The Emerging Governance Landscape of Nanotechnology*, in S. Gammel, A. Losch e A. Nordmann (a cura di) *Jenseits von Regulierung. Zum Politischen Umgang mit der Nanotechnologie*, Berlin, Akademische Verlagsgesellschaft, 2009, pp. 97-121; D. Ruggiu, *Human rights and emerging technologies*, cit., pp. 59-75.

<sup>6</sup> Cfr. R. Rhodes, *The New Governance: Governing without Government*, cit.; C. Lyall e J. Tait, *Shifting Policy Debates and the Implications for Governance*, cit.; B. Eberlein e K. Dieter, *New Governance in the European Union: A Theoretical Perspective*, «Journal of Common Market Studies», 42, n. 1, 2004, pp. 121-142; A. Peters e I. Pagotto, *Soft Law as a New Mode of Governance: A Legal Perspective. Report of the Project NEWGOV New Modes of Governance. Integrated Project. Priority 7 – Citizens and Governance in the Knowledge-Based Society*, 04, 2006, p. D11; L.G. Trubeck, *New Governance Practices in US Health Care*, in G. De Burca e J. Scott (a cura di), *Law and New Governance in the EU and the US*, Oxford, Hart Publishing, 2006, pp. 245-268.

<sup>7</sup> In particolare, v. J. Scott e D.M. Trubek, *Mind the Gap: Law and New Approaches to Governance in the European Union*, «European Law Journal», 8, n. 1, 2002, pp. 1-18; E. Pariotti, *Normatività giuridica e governance delle tecnologie emergenti*, in G. Guerra, A. Muratorio, E. Pariotti, M. Piccini e D. Ruggiu (a cura di), *Forme di responsabilità, regolazione e nanotecnologie*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 509-549; D. Ruggiu, *Human rights and emerging technologies*, cit. p. 60.

<sup>8</sup> D. Ruggiu, *Human rights and emerging technologies*, cit., p. 59.

l'intera società. Paradigma della “new governance” e paradigma neoliberista tendono dunque ad incontrarsi.

È da vedere invece se la trasformazione delle forme di governo rispetto alla complessità contemporanea rappresenti una presa d'atto di un panorama in cui gli attori privati sono ormai in grado di decidere sul successo o meno della governance<sup>9</sup> o un mero atto di trasformismo istituzionale volto a coprire le reali aspirazioni del mercato nella sua versione neoliberista<sup>10</sup>.

Tali ambiguità si riscontrano senz'altro nelle applicazioni della “new governance” in ambito tecno-scientifico sia nelle sue concrete realizzazioni sia per quanto riguarda sue elaborazioni a livello teorico<sup>11</sup>.

In questa sede sosterrò che non è la governance in sé ad essere un'estrinsecazione del paradigma neoliberista, ma che il campo della governance rappresenta il luogo di confronto e scontro di dinamiche opposte, a volte ispirate alla logica dei diritti, a volte tese a veicolare forme di neoliberalismo più o meno palese.

## 2. *Ascesa del paradigma della new governance in ambito tecno-scientifico e il modello della Responsible Research and Innovation*

Dopo il fallimento degli ogm specialmente in Europa, dovuto, in parte, alla scarsa trasparenza delle istituzioni pubbliche che ha ingenerato nella società del vecchio continente una crescente sfiducia<sup>12</sup>, in parte, ad un insufficiente coinvolgimento del pubblico<sup>13</sup>, nel mondo accademico si è levata, da una parte, una richiesta sempre più pressante di maggiore democratizzazione dell'etica, fino allora confinata alla mera expertise tecnica<sup>14</sup>, e dall'altra, di una maggiore democratizzazione della governance, da cui fino allora era esclusa la società civile<sup>15</sup>.

Partecipazione diviene ora la parola d'ordine per governare le questioni tecno-scientifiche che vengono a conquistare una sempre maggior centralità sulla sfera pubblica.

Questo ha portato nell'ambito dei Science and Technology Studies (STS) a sviluppare approcci interdisciplinari in grado di interrogarsi sugli Ethical, Legal and So-

---

<sup>9</sup> Cfr. R. Rhodes, *The New Governance: Governing without Government*, cit.; C. Lyall e J. Tait, *Shifting Policy Debates and the Implications for Governance*, cit.; B. Eberlein e K. Dieter, *New Governance in the European Union: A Theoretical Perspective*, cit., etc.

<sup>10</sup> J.P. Godin, *La Gouvernance a double-face*, cit.

<sup>11</sup> S. Arnaldi e G. Gorgoni, *Turning the Tide or Surfing the Wave? Responsible Research and Innovation, Fundamental Rights and Neoliberal Virtues*, «Life Sciences, Society and Policy», 12, n. 6, 2016, pp. 1-19.

<sup>12</sup> M.D. Mehta, *From biotechnology to nanotechnology: what can we learn from earlier technologies?*, «Bulletin of Science and Technology & Society», 24, n. 1, 2004, pp. 34-39.

<sup>13</sup> R. von Schomberg, *A Vision of Responsible Innovation*, in R. Owen, M. Heintz, e J. Bessant (a cura di) *Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society*, Chichester, UK, Wiley, 2013, pp. 51-73.

<sup>14</sup> M. Tallacchini, *Governing by Values. EU Ethics: Soft Tool, Hard Effects*, «Minerva», 47, 2009, pp. 281-306.

<sup>15</sup> S. Jasanoff, *Technologies of Humility: Citizen Participation in Governance Science*, «Minerva», 41, 2003, pp. 223-244.

biological Aspects delle tecnologie emergenti (ELSA). Conseguentemente si è poi avviato a livello accademico un ampio dibattito sull'impatto delle nuove tecnologie (nanotecnologie, biotecnologie, biologia sintetica, robotica e oggi soprattutto Big Data, intelligenza artificiale etc.) che, a livello istituzionale, ha poi consentito di sviluppare diversi strumenti partecipativi atti ad ampliare la platea degli stakeholders coinvolti nell'impresa scientifica quali consultazioni sulla regolazione, linee guida partecipate, codici di condotta, forme di co-design dell'innovazione etc.

A questo punto il tema della responsabilità dell'innovazione tecnologica diviene centrale. Che cosa significa, dunque, investire responsabilmente nell'innovazione ed è poi possibile generare responsabilità facendo innovazione?

L'esito di questa svolta nell'approccio all'innovazione è stato l'elaborazione prima, e l'adozione poi a livello di Unione europea, del modello di governance della *Responsible Research and Innovation* (RRI)<sup>16</sup>.

In base alla definizione generalmente accolta, per RRI si intende un processo trasparente con cui gli attori sociali e i soggetti dell'innovazione divengono l'un l'altro mutualmente responsabili per raggiungere l'accettabilità etica, la sostenibilità, la desiderabilità sociale dell'innovazione e dei prodotti del mercato al fine di favorire una progressiva integrazione dello sviluppo tecno-scientifico nella società<sup>17</sup>.

Sue caratteristiche principali sono: i) l'inclusione, diretta a implementare percorsi partecipativi rivolti alla società civile; ii) il carattere anticipatorio, diretto ad anticipare il più possibile i rischi della ricerca e dell'innovazione; iii) l'attenzione non solo sui rischi (principio di precauzione) ma anche sulla perdita di opportunità che il rifiuto dell'innovazione comporta; iv) l'accettabilità etica che non fa altro che misurare la desiderabilità sociale di una certa tecnologia<sup>18</sup>.

Nonostante l'endorsement ufficiale da parte dell'Unione europea con Horizon 2020, e già prima col Settimo Programma Quadro, in ambito accademico non vi è tutto questo accordo né per quanto riguarda la definizione del modello, né rispetto alle sue caratteristiche, né tantomeno alle sue finalità ultime.

La RRI presenta infatti delle ambiguità, giacché sotto la sua etichetta sono possibili almeno due interpretazioni o approcci fondamentali<sup>19</sup>. Questi due approcci si differenziano sostanzialmente sul modo in cui dovrebbero essere identificati i valori

---

<sup>16</sup> R. von Schomberg, *Prospects for Technology Assessment in a Framework of Responsible Research and Innovation*, in M. Dusseldorp e R. Beecroft (a cura di) *Technikfolgen abschätzen lehren. Bildungspotenziale transdisziplinärer Methoden*, Wiesbaden, Springer Vs, 2011, pp. 39-61; R. Owen, P. Macnaghten e J. Stilgoe, *Responsible Research and Innovation: From Science in Society to Science for Society, with Society*, «Science and Public Policy», 39, 2012, pp. 751-760; D. Ruggiu, *Modelli di governance tecnologica e diritti fondamentali in Europa. Per un "rights-based model of governance"*, «Rivista di Filosofia del Diritto», 5, n. 2, 2016, pp. 341-362; Id., *Human Rights and Emerging Technologies*, cit., p. 208-235.

<sup>17</sup> R. von Schomberg, *Prospects for Technology Assessment in a Framework of Responsible Research and Innovation*, cit., p. 50 [trad. mia].

<sup>18</sup> D. Ruggiu, *Anchoring European Governance: Two Versions of Responsible Research and Innovation and EU Fundamental Rights as "Normative Anchor Points"*, «Nanoethics», 9, n. 3, 2015, pp. 217-235; Id., *Human Rights and Emerging Technologies*, cit., p. 209.

<sup>19</sup> Id., *Anchoring European governance*, cit.; Id., *Modelli di governance tecnologica e diritti fondamentali in Europa*, cit.; Id., *Human Rights and Emerging Technologies*, cit., p. 211.

da porre al centro di un certo sistema di governance. Esiste cioè una “differenza genetica” (relativa ai valori) tra queste due versioni.

Il primo approccio, detto “socio-empirico”, ritiene che i valori a cui un sistema di governance debba essere ancorato debbano essere identificati dal basso (*bottom-up*) attraverso processi inclusivi e aperti alla società civile<sup>20</sup>. È il mito della democratizzazione dei processi di formazione della volontà politica a livello comunitario<sup>21</sup>.

I processi di deliberazione devono infatti caratterizzarsi per essere recettivi (*responsiveness*), cioè in grado di recepire gli input provenienti dalla società, e riflessivi (*reflexivity*), cioè, in grado di avviare un’ampia riflessione sociale su quali siano i fini dell’innovazione in una certa comunità politica, sviluppando conseguentemente una visione comune del futuro (*vision*)<sup>22</sup>.

I valori hanno dunque un’origine sociale e variano a seconda del contesto culturale e tecnologico nel senso che i valori coinvolti nell’ambito delle nanotecnologie, ad esempio, possono non coincidere con quelli delle biotecnologie, e nel senso che ogni cultura sentirà come centrali i propri valori ma non altri e così via. I BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), ad esempio, non è detto che condividano i valori del vecchio continente<sup>23</sup>. Si tratta quindi di sviluppare uno studio sul campo per vedere cosa significhi in concreto fare innovazione responsabile in un certo settore tecnologico, per cui la RRI si trasformerà in una collezione di *case studies* volti a svolgere sostanzialmente una funzione guida rispetto alle policies di innovazione. La realtà in questo contesto assume una valenza prettamente normativa.

Un esempio di questo approccio è lo SPICE project<sup>24</sup> sulla geoingegneria (Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering, che consiste nella manipolazione del clima per far fronte ai cambiamenti climatici), finanziato nel 2010 dal Research Councils nel Regno Unito. Questo progetto ha tentato di mettere in piedi un quadro deliberativo articolato sulla base della cd. “stage-gate architecture” in forza della quale la riflessione sociale sulla desiderabilità o meno della geoingegneria può essere realizzata attraverso una struttura procedurale articolata in fasi, dove per passare alla fase successiva è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni di quella precedente: lo sviluppo di test sicuri sulla base di un quadro di rischi ben identificati è propedeutico all’inizio della fase in cui si verifica il rispetto della legislazione esistente, quindi segue la comunicazione dei fini del progetto, l’avvio di una discussio-

---

<sup>20</sup> R. Owen, P. Macnaghten e J. Stilgoe, *Responsible Research and Innovation*, cit., 751-760; J. Stilgoe, R. Owen e P. Macnaghten, *Developing a Framework for Responsible Innovation*, «Research Policy», 42, n. 9, 2013, pp. 1568-1580.

<sup>21</sup> S. Smismans, *New modes of Governance and the Participatory Myth*, «West European Politics», 3, n. 5, 2008, pp. 874-895.

<sup>22</sup> R. Owen, J. Stilgoe, P. Macnaghten, M. Gorman, E. Fisher e D. Guston (2013) *A framework for responsible innovation*, in R. Owen, M. Heintz, and J. Bessant (a cura di) *Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society*, Chichester, UK, Wiley, 2013, pp. 27-50.

<sup>23</sup> Ch. Groves, *Logic of Choice and Logic of Care? Uncertainty, Technological Mediation and Responsible Innovation*, «Nanoethics», 9, n. 3, 2015, pp. 321-333.

<sup>24</sup> <http://www.spice.ac.uk>

ne con gli stakeholders e l'analisi delle implicazioni emerse in seguito al dibattito pubblico<sup>25</sup>.

Il secondo approccio, detto “normativo”, invece ritiene che i valori siano sostanzialmente già identificati in quanto non possano che essere quelli alla base dei nostri ordinamenti costituzionali, e in particolare dei trattati dell'Unione europea, e che questi debbano modellare dall'alto (*top-down*) i vari strumenti di governance anche quelli atti a favorire la partecipazione, come ad esempio le consultazioni<sup>26</sup>. Tali valori a livello comunitario sono sanciti dall'art. 3 del Trattato sull'Unione e sono: progresso tecno-scientifico, competitività, sostenibilità (principio di precauzione), giustizia sociale e diritti fondamentali, protezione della salute e dell'ambiente. Essi hanno dunque un'origine normativa (giuridica) e sono fissi e suscettibili, tutt'al più, di una declinazione diversa a seconda del contesto di applicazione.

Un esempio qui è il *Codice di condotta per una ricerca responsabile sulle nanoscienze e le nanotecnologie* elaborato dalla Commissione europea nel 2008. A partire da una bozza di codice, detta *consultation paper*, in cui alla luce degli obiettivi dell'Unione europea erano stati previamente individuati una serie di valori da mettere al centro delle nanotecnologie (progresso, competitività, diritti fondamentali etc.), si è indetta nel 2007 una consultazione tra gli stakeholders che avrebbe dovuto portare alla versione definitiva del codice che gli operatori del settore nanotecnologico avrebbero poi dovuto adottare. Conseguentemente il codice diretto a responsabilizzare l'intero settore della ricerca (ma non quello dell'industria), una volta pubblicato, è stato aperto all'adesione volontaria dei soggetti interessati, cioè ricercatori, laboratori pubblici e privati, imprese, enti finanziatori.

La giustificazione etica alla base del primo approccio (“socio-empirico”) è che l'innovazione genera non solo rischi noti ma anche conseguenze imprevedibili che impediscono ai meccanismi di imputabilità giuridica di funzionare. Per cui, se non si vuole ritenere il soggetto responsabile anche di conseguenze da lui sostanzialmente non volute, in quanto non prevedibili al momento dell'azione, la definizione della responsabilità deve per forza uscire dai canali meramente giuridici per approdare pienamente ad una dimensione etica. Responsabilità significa qui comportarsi responsabilmente e deve necessariamente trascendere la dimensione individuale nel senso che costituisce una forma di responsabilità condivisa dall'intera comunità. Il “public engagement” è qui la via per acquisire gli input provenienti da una certa comunità generando, attraverso l'identificazione dei valori da mettere al centro di un certo settore tecnologico, una visione condivisa del futuro della società<sup>27</sup>.

La giustificazione del secondo approccio (“normativo”) è invece opposta. In un contesto come quello attuale caratterizzato a) dalla fine dell'unanimità della scienza per cui molteplici posizioni sono ugualmente plausibili dal punto di vista

<sup>25</sup> P. Macnaghten e R. Owen, *Good Governance for Geoengineering*, «Nature», 479, 2011, p. 293.

<sup>26</sup> R. von Schomberg, *Prospects for Technology Assessment in a Framework of Responsible Research and Innovation*, cit.; R. von Schomberg, *A Vision of Responsible Innovation*, cit.

<sup>27</sup> R. Owen, J. Stilgoe, P. Macnaghten, M. Gorman, E. Fisher e D. Guston, *A framework for Responsible Innovation*, in R. Owen, M. Heintz, e J. Bessant (a cura di) *Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society*, Chichester, UK, Wiley, 2013, pp. 27–50.

scientifico, e b) da crescente incertezza etica, giuridica e sociologica sulla portata dell'innovazione, per dirimere i conflitti anche in materia tecno-scientifica, se non si vuole legittimare una sorta di “irresponsabilità organizzata”<sup>28</sup>, bisogna creare un'etica della co-responsabilità mediante il riferimento ai principi fondamentali posti alla base di una certa comunità politica, tra cui appunto dobbiamo annoverare anche i diritti fondamentali, cosa che renderebbe la RRI, almeno nella sua versione normativa, un approccio esplicitamente *rights-based*<sup>29</sup>. Questo significa che comportarsi responsabilmente non può non implicare il rispetto dei diritti individuali, tant'è che possono elencarsi casi di irresponsabilità dove l'innovazione è fallita per una mancata considerazione tempestiva del suo impatto sui diritti<sup>30</sup>.

In definitiva, per un approccio (socio-empirico) i valori hanno natura e origine meramente sociale, per l'altro (normativo) sono punti di ancoraggi normativi di origine costituzionale.

Come è stato fatto notare, alla base del paradigma della “new governance” possono rinvenirsi in definitiva due logiche contrapposte<sup>31</sup>. Una “logica di processo”, propria dei nuovi modelli di governance, secondo cui il buon esito dei meccanismi di governance dipende esclusivamente dal modo con cui il processo è costruito. Una “logica di scopo”, propria della tradizione giuridica specie continentale, secondo cui il buon esito del processo dipende tutto dai fini che sono stati posti alla sua base.

La prima tenderebbe però a destrutturare i diritti che si trovano alla base dei nostri ordinamenti per seguire una logica privatistica di negoziazione degli interessi in forza della quale basta mettere le persone giuste attorno ad un tavolo e in qualche modo una soluzione la si trova<sup>32</sup>. In sostanza, non esiste alcun valore di partenza che debba essere preservato in quanto qui l'unico bene che va messo al riparo, l'unico valore, è solo il processo.

La seconda invece sostiene che le procedure servono solo alla realizzazione di determinati fini normativi il cui accantonamento, dunque, non può mai produrre un buon risultato.

Come si vede queste due logiche non fanno che riprodurre la dicotomia tra approccio socio-empirico e approccio normativo alla governance evidenziato poco sopra nell'ambito della RRI.

Si tratta ora di chiedersi se queste due anime contrapposte rispondano o meno ad un quadro etico di riferimento sostanzialmente omogeneo, quello neoliberistico, per cui indifferentemente dalla maschera di volta in volta indossata, si tratta sempre dello stesso modello che vi si cela dietro<sup>33</sup>, oppure possano rinvenirsi i fili di una plura-

---

<sup>28</sup> U. Beck, *Risk Society Revisited: Theory, Politics and Research Programs*, in B. Adam, U. Beck e J. Van Loon (a cura di), *Risk Society and Beyond. Critical Issues for Social Theory*, London, Sage, pp. 211-230.

<sup>29</sup> D. Ruggiu, *Modelli di governance tecnologica e diritti fondamentali in Europa*, cit.

<sup>30</sup> R. von Schomberg, *A Vision of Responsible Innovation*, cit.

<sup>31</sup> W. Heydebrande, *Process Rationality as Legal Governance: A Comparative Perspective*, «International Sociology», 18, n. 2, 2003, pp. 325-349.

<sup>32</sup> Ivi.

<sup>33</sup> J.P. Godin, *La Gouvernance a double-face*, cit.

lità di quadri etici di riferimento, di modo che ad una sostanziale vaghezza assiologica del modello della RRI corrisponde poi necessariamente a una pluralità di esiti spesso tra loro contraddittori. Quale modello assiologico, o, con le parole di Charles Taylor<sup>34</sup>, quale ontologia valoriale si cela infine dietro il modello della RRI?

### *3. Quadri etici di riferimento della responsabilità e l'ascesa dell'etica della cura nel dibattito sull'innovazione*

È interessante notare come l'idea di responsabilità, sottesa ad esempio dietro la RRI, abbia man mano trovato diverse giustificazioni filosofiche.

Ci si è riferiti a volte all'etica procedurale habermasiana, altre all'etica della cura, all'etica delle virtù di stampo aristotelico, oppure all'etica della dignità, o ancora all'etica ambientalista etc. Questa pluralità di quadri etici di riferimento non fa che testimoniare come dietro l'apparente concordanza sul modello della RRI emerga un panorama assiologico tutt'altro che condiviso<sup>35</sup>. Cosa che non può che indebolire le sue concrete realizzazioni.

In particolare, nell'ambito dell'etica della cura si può rinvenire una giustificazione forte dell'idea di responsabilità che sta dietro il modello della RRI strettamente intrecciata a quella di "public engagement" e in netto antagonismo con le forme tradizionali di regolazione incentrate sui diritti. Questo ha fatto dell'etica della cura il principale quadro etico di riferimento della RRI in ambito accademico.

In questo contesto, si sostiene che l'innovazione porta ad una "incertezza riflessiva" di fondo, nel senso che l'innovazione comporta non solo rischi noti, che ricadono nella sfera di controllo tecno-scientifica, ma anche un nucleo ineliminabile di rischi ignoti, a volte già esistenti ma non ancora conosciuti dalla scienza, a volte solo futuri e connessi a variabili come l'interazione imprevedibile con altri rischi, l'ambiente etc., che impediscono di fatto la nostra capacità riflessiva sulle conseguenze dell'innovazione<sup>36</sup>. Il futuro in queste situazioni tende a sfuggire alla nostra capacità di controllo.

Decidere sull'innovazione tecnologica in questo contesto non è più possibile alla luce degli strumenti messi a disposizione tanto dalla scienza quanto dal diritto. Nell'un caso, la scienza di fronte alle nuove tecnologie e al bagaglio di rischi ignoti che esse si portano dietro non è più in grado di svolgere il proprio ruolo predittivo. Nell'altro, il modello di imputabilità giuridica offerto dal diritto, e sostanzialmente modellato sulle condotte passate, non è più in grado di funzionare di fronte a scenari radicalmente nuovi e mai esperiti prima.

In contesti come questi, nemmeno i diritti espressi da norme astratte e universalistiche esito dell'esperimento mentale del "velo di ignoranza" di Rawls sarebbero più in grado di funzionare, in quanto tendono a riferirsi anch'essi a comportamenti pas-

---

<sup>34</sup> C. Taylor, *Sources of the Self. The Making of Modern Identity* (1989), Cambridge, Mass., Cambridge University Press; trad. it., *Radici dell'io. La costruzione dell'identità moderna*, Milano, Feltrinelli, 1993.

<sup>35</sup> J. Timmermans e V. Blok *A Critical Hermeneutic Reflection on the Paradigm-Level Assumptions Underlying Responsible Innovation*, Synthese, 2018, <https://doi.org/10.1007/s11229-018-1839-z>.

<sup>36</sup> Ch. Groves, *Logic of choice and logic of care?* cit., p. 327.



sati, né sono in grado, in quanto universali, di rispondere ai bisogni propri dei diversi contesti culturali e tecnologici<sup>37</sup>. Non sono “context sensitive”. Ci sono realtà cioè che difficilmente convergerebbero su questi valori. I BRICS, ad esempio<sup>38</sup>.

I diritti, inoltre, strutturati sull’idea personalistica di titolarità risultano del tutto inadeguati laddove manca il soggetto o questo è di là da venire come nel caso dell’ambiente e delle generazioni future<sup>39</sup>. In contesti come questi emerge una situazione di vulnerabilità e di dipendenza che il modello di responsabilità incentrato sui diritti non sarebbe in grado di leggere. Qui, invece, è il modello familiare incentrato sul rapporto madre-figlio a consentire una corretta interpretazione della responsabilità verso chi ancora non c’è, come le generazioni future. E questo non può che avvenire in termini di cura. Qui cioè una comunità presente deve prendersi cura di una “comunità futura”. Riappropriarsi del futuro rimettendolo al centro della propria decisione politica, della polis, è questo in definitiva il significato della responsabilità nell’innovazione.

In una situazione di perdurante incertezza scientifica, etica, sociale e giuridica, le “questioni della scienza” non possono che divenire allora “questioni politiche”, nel senso che la società deve tornare a decidere su di esse, deve tornare a prendersene cura<sup>40</sup>. Partecipare alle decisioni sull’innovazione rimettendole al centro dell’agenda politica significa dunque tornare a prendersi cura del proprio futuro. Ampliare la partecipazione è dunque l’unico mezzo per consentire alla società di riappropriarsi del proprio futuro.

L’irresponsabilità allora non è altro che smettere di curarsi di quanto si è contribuito a creare, come il Doctor Frankenstein nel romanzo di Mary Shelley in fondo ha fatto con la propria creatura<sup>41</sup>. Compito della società è allora prendersi cura della tecnologia da questa creata.

La responsabilità qui è una virtù che si può solo praticare, non imporre dall’alto attraverso un’attività prescrittiva (i diritti), una qualità che si può imparare studiando la vita di coloro che si sono distinti responsabilmente nell’innovazione, come Steve Jobs<sup>42</sup>.

A questo punto però va registrato un mutamento semantico: oggetto della cura diviene la tecnologia con il conseguente occultamento tanto della questione della vulnerabilità, quanto di quella di giustizia<sup>43</sup>. Un paradosso, soprattutto se si pensa

---

<sup>37</sup> Ivi.

<sup>38</sup> Ivi.

<sup>39</sup> A. Grinbaum e Ch. Groves, *What is "Responsible" about Responsible Innovation? Understanding the Ethical Issues*, in R. Owen, J.R. Bessant and M. Heintz (a cura di) *Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society*, London, Hoboken (USA), Wiley, 2013, p. 131.

<sup>40</sup> B. Latour, *From Realpolitik to Dingpolitik or How to Make Things Public*, in B. Latour e P. Weibel (a cura di) *Making Things Public: Atmospheres of Democracy*, Cambridge MA, MIT Press, 2005, pp. 14–43.

<sup>41</sup> A. Grinbaum e Ch. Groves, *What is "Responsible" about Responsible Innovation?* cit., p. 140.

<sup>42</sup> M. Sand, *Virtues and vices of innovators*, «Philosophy of Management», 17, 2018, pp. 79-95.

<sup>43</sup> Ch. Groves, *Logic of choice and logic of care?*, cit., pp. 321-333.

che quando l'etica della cura si è imposta nell'ambito della riflessione filosofica, si è affermata proprio su questi due temi in netta contrapposizione con il modello liberale di giustizia incentrato su diritti universalistici e astratti di ascendenza liberale<sup>44</sup>.

In ambito liberale, infatti, c'è una netta contraddizione tra le norme astratte e universalistiche con cui si stabiliscono i diritti e la loro accessibilità. Nei sistemi liberali, infatti, alla generalità della condizione di vulnerabilità che colpisce spesso trasversalmente tutti gli strati della società (disabilità, invecchiamento), l'organizzazione della cura costituisce un fenomeno che interessa solo alcune ben definite classi sociali, con la conseguenza che si crea una separazione tra un gruppo di pochi privilegiati i cui bisogni sono soddisfatti, e che sono poi dispensati dagli obblighi di cura, e un gruppo di molti svantaggiati che si trovano in condizione di bisogno da cui dipende sostanzialmente l'attività di cura<sup>45</sup>. Una situazione segnata dunque dalla "irresponsabilità privilegiata" (di pochi) e dalla "invisibilità della cura" (dei più). Lo stesso sistema giuridico liberale non farebbe poi che confermare l'inaccessibilità dei diritti per i più, lasciando inespresse le ragioni sottostanti ai diritti: i bisogni. In queste situazioni il sistema liberale di giustizia non farebbe che nascondere la sua vera anima neoliberista dove è il mercato sostanzialmente l'unità di misura della nostra autonomia e della nostra capacità di soddisfare i bisogni<sup>46</sup>.

La questione di giustizia così efficacemente posta dall'etica della cura nei suoi esordi, si occulta una volta che l'etica della cura approda nel campo dell'innovazione, acquisendo, forse non a caso, una inaspettata centralità tanto nel mondo accademico, quanto nel mondo istituzionale. Infatti, qui il tema della vulnerabilità viene ad incentrarsi o sui soggetti non umani (l'ambiente, parti della Natura, come animali, piante, fiumi, boschi) o sui soggetti non ancora esistenti (le generazioni future), tralasciando però tutte quelle condizioni di vulnerabilità (umana) attuali e già presenti che segnano lo sviluppo tecno-scientifico (lavoratori e popolazioni di paesi lontani che contribuiscono alla realizzazione dei prodotti dell'innovazione o che ne subiscono le conseguenze, persone in condizioni di vulnerabilità che non sono in grado di prendere parte a processi di "public engagement")<sup>47</sup>.

Se oggetto della cura diviene la tecnologia allora la questione di giustizia si eclissa e l'etica della cura diviene il volto presentabile e filosoficamente allettante del mercato.

Si pensi ai lavoratori delle grandi multinazionali digitali come Amazon i cui diritti sono spesso compressi dall'introduzione delle nuove tecnologie nell'ambiente di

---

<sup>44</sup> J. White e J. Tronto, *Political Practices of Care: Needs and Rights*, «Ratio Juris», 17, n. 4, 2004, pp. 425-453. Su questo punto si veda D. Ruggiu, *Inescapable Frameworks: Ethics of Care, Ethics of Rights and the Responsible Research and Innovation Model*, «Philosophy of Management», 2019, <https://doi.org/10.1007/s40926-019-00119-8> e Id. *Soggetto vulnerabile, innovazione tecnologica ed etica della cura*, «Ars Interpretandi», 2-2019, pp. 133-154

<sup>45</sup> J. White e J. Tronto, *Political Practices of Care: Needs and Rights*, cit., p. 440.

<sup>46</sup> Ivi.

<sup>47</sup> D. Ruggiu, *Inescapable Frameworks*, cit.; Id. *Soggetto vulnerabile, innovazione tecnologica ed etica della cura*, cit.

lavoro e che non fanno che comprimere, per seguire i bisogni sempre più esigenti della clientela, diritti già acquisiti e costituzionalizzati.

Si pensi al caso della geoingegneria e al progetto SPICE dove la modifica del clima viene decisa in un paese, come la Gran Bretagna, che si trova a chilometri di distanza da dove le conseguenze dell'intervento sul clima verrà poi realizzarsi in termini di modifica del regime delle piogge, siccità, scarsità delle specie su cui si basa il sostentamento delle popolazioni locali etc. È chiaro che coloro che poi verranno concretamente a pagare le conseguenze del mutamento climatico a sua volta innescato dalla geoingegneria non sono posti in condizione di partecipare ai progetti di "public engagement" che si svolgono altrove nei paesi più sviluppati.

Si pensi infine a quei prodotti digitali (assistenti vocali, applicazioni dell'intelligenza artificiale alla domotica, Internet of Things etc.) che vengono incontro sì a nuove esigenze del consumatore (i bisogni dell'etica della cura?), ma a volte al costo della nostra privacy.

A questo punto bisognerà interrogarsi se davvero gli approcci destrutturanti della "new governance", ma finalizzati ad ampliare la partecipazione, rappresentino nient'altro che il volto presentabile del mercato<sup>48</sup>.

#### 4. Conclusioni: governance, meta-governance e diritti

Esistono elementi che però oggettivamente mettono in crisi le forme tradizionali di regolazione. La pluralità degli attori, con la coesistenza forzata di soggetti pubblici, non più centrali, e soggetti privati, l'opacità al diritto degli attori privati (multinazionali) che operano in contesti dove la regolazione, o non tutela i diritti, o non li tutela efficacemente (il design dell'innovazione si fa in occidente, ma la reale produzione si consuma all'estero in paesi lontani), la crescente complessità dei problemi dell'innovazione che coinvolgono una pluralità di soggetti alcuni dei quali (le imprese trans-nazionali) possono incidere concretamente sul successo o meno della regolazione. Si tratta di problemi oggettivi che costringono a ripensare natura, ruolo e funzione della regolazione.

La governance in sé è un concetto neutro, come la tecnologia, che può modellarsi però sulla base di una certa concezione delle relazioni sociali. Sono i diritti che non sono tecnologicamente neutrali.

In tal senso, utile è la distinzione tra governance e meta-governance<sup>49</sup>. Mentre la governance è l'insieme dei network normativi giuridici, sociali, etici che produce il governo di una certa materia<sup>50</sup>, la meta-governance si riferisce ai processi e alle strutture che producono governance il cui esito è tutt'altro che scontato e che sostanzialmente dipende dai fini da questi perseguiti, dai mezzi che si vengono a selezionare, dalle loro interazioni e coordinamento e che possono essere o meno *rights-*

<sup>48</sup> J.P. Godin, *La Gouvernance a double-face*, cit.

<sup>49</sup> B. Jessop, *Governance and Metagovernance: On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony*, Department of Sociology, Lancaster University LA1 4YN, UK, 2005, <http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Jessop-Governance-and-Metagovernance.pdf>.

<sup>50</sup> D. Ruggiu, *Human Rights and Emerging Technologies*, cit., p. 52.

*based*<sup>51</sup>. Se la governance può essere smontata nei suoi elementi semplici e riasssemblata alla luce di certi fini<sup>52</sup>, nulla esclude che possa indirizzarsi alla tutela dei diritti e non alla difesa delle mere prerogative del mercato. Un esempio di questo è il nuovo Regolamento Generale Protezione dei Dati Personali (2016/679) dell'Unione europea tutto incentrato sui due concetti di “privacy by design” e “privacy by default” che ha sostanzialmente ridefinito in termini *rights-based* il mercato europeo digitale distinguendolo nettamente dal resto del mondo e dimostrando come mercato e diritti non siano termini necessariamente autoescludentisi.

È solo una questione di volontà.

---

<sup>51</sup> Id., *Temporal Perspectives of the Nanotechnological Challenge to Regulation. How Human Rights Can Contribute to the Present and Future of Nanotechnologies*, «Nanoethics», 7, n. 3, 2013, pp. 201-215; Id., *Modelli di governance tecnologica e diritti fondamentali in Europa*, cit.; Id., *Human Rights and Emerging Technologies*, cit., pp. 235-255.

<sup>52</sup> Ivi.